



DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DEI CORSI DI LAUREA

(deliberato dal C.d.D 23 ottobre 2013, modificato C.d.D 22 Luglio 2015 e 28 Ottobre 2020)

Art. 1 – Oggetto e redazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella predisposizione da parte dello studente di un elaborato sotto la supervisione di un docente del corso di laurea. Previa autorizzazione del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea, potrà svolgere il ruolo di supervisore anche un docente afferente ad altro corso di laurea.
2. L'elaborato ha per oggetto la trattazione di un tema specifico, coerente con gli obiettivi del corso di laurea, inerente a una disciplina del corso stesso. La preparazione di un elaborato in altre discipline deve essere motivata dallo studente e approvata dal Comitato per la didattica.
3. Lo studente può richiedere ad un docente, di cui al comma 1, l'assegnazione del tema su cui preparerà l'elaborato finale a partire dal secondo anno di corso. Tale assegnazione deve comunque avvenire almeno quattro mesi prima della data prevista per la discussione della prova finale.
4. Lo studente, all'atto dell'assegnazione dell'argomento su cui preparare il proprio elaborato, tramite la propria pagina personale della segreteria online procede alla registrazione per il "*conseguimento titolo*". È richiesto il cognome del docente supervisore, la denominazione dell'insegnamento e relativo SSD, il titolo dell'elaborato e – dietro indicazione del docente supervisore – a quale delle seguenti tipologie appartiene la prova finale: *a)* lavoro compilativo; *b)* lavoro compilativo con mobilità internazionale; *c)* lavoro sperimentale/ricerca; *d)* lavoro sperimentale/ricerca con mobilità internazionale.
5. La prova finale può essere redatta secondo le seguenti modalità: *a)* elaborato scritto di taglio saggistico (orientativamente tra le 25 e le 50 pagine); *b)* elaborato su supporto informatico che si configuri quale sistema o prodotto (sito web, cd, ecc.); *c)* elaborato di natura multimediale. Nel caso delle tipologie *b)* e *c)* l'elaborato deve comunque essere accompagnato da alcune pagine di testo che ne illustrino le motivazioni teoriche e/o scientifiche, la struttura, le modalità di esecuzione, i risultati prodotti e il contributo alla disciplina di riferimento.
6. L'elaborato deve rispondere ai seguenti requisiti: *a)* ogni pagina, deve contenere almeno 30 righe; *b)* ogni riga deve contenere almeno sessanta battute; *c)* l'interlinea non può superare 1,5.
7. L'elaborato è redatto di norma in italiano. Il Comitato per la Didattica del corso di laurea può autorizzare che la prova finale e la relativa discussione siano condotte in una delle altre lingue della Comunità Europea.

Art. 2 – Sessioni di laurea

Il calendario delle sessioni di laurea è fissato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 – Presentazione domanda di conseguimento titolo

1. Lo studente deve presentare la domanda di conseguimento titolo tramite il servizio di Segreteria online, secondo le scadenze fissate dagli Uffici e seguendo le procedure indicate sul sito di Ateneo.

Art. 4 – Ammissione alla discussione della prova finale

1. Per essere ammesso alla discussione della prova finale lo studente deve:

- aver sostenuto e verbalizzato tutti gli esami ed aver conseguito tutti i cfu – tranne quelli relativi alla prova finale – previsti dal piano di studi almeno 15 giorni prima della seduta di laurea;
- aver caricato tramite il servizio di segreteria online nell'apposita piattaforma l'elaborato (upload) in formato pdf;
- essere in regola con le contribuzioni e pagamento delle tasse;
- essere in regola con il prestito bibliotecario;
- aver compilato il questionario Alma Laurea.

2. Il docente supervisore deve aver approvato l'elaborato (pdf definitivo) tramite il servizio di segreteria online, dando il via libera alla discussione.

3. L'elaborato può essere consegnato alla Biblioteca dell'Area Umanistica solo su esplicita indicazione del docente supervisore e solo su supporto informatico.

Art. 5 – Commissioni di laurea

1. Le Commissioni di laurea sono composte da cinque membri, uno dei quali è il docente supervisore del laureando. Non è previsto un controrelatore, in quanto la discussione è collegiale.

2. Possono far parte delle Commissioni professori e ricercatori di ruolo (anche di altri Dipartimenti e di altri Atenei) e docenti a contratto.

3. I membri delle Commissioni sono designati dal direttore del Dipartimento, di concerto, quando necessario, coi direttori dei Dipartimenti contitolari dei corsi di laurea.

Art. 6 – Valutazione della prova finale e voto di laurea

1. Il calendario con l'ordine degli elaborati in discussione sarà diffuso dall'Ufficio studenti del corso di laurea una settimana prima della seduta di laurea.

2. La Commissione discute brevemente a porte chiuse l'elaborato predisposto dallo studente. Successivamente il candidato è invitato a presentare e a discutere con la Commissione il proprio lavoro. Per la presentazione e la discussione di ogni elaborato la Commissione ha a disposizione 15 minuti. In seguito all'esposizione, la Commissione, a porte chiuse, stabilisce il voto da attribuire.

3. Il voto di laurea, espresso in 110 (centodecimi), è calcolato tenendo conto della media (ponderata rispetto ai crediti) delle votazioni riportate negli esami di profitto. Alla media la Commissione aggiunge il voto attribuito alla prova finale (elaborato e discussione) secondo i seguenti criteri: 0-3 punti per la completezza, la correttezza e la fondatezza dell'elaborato e per la proprietà della discussione; 0-2 punti, in casi particolari, per il contributo di originalità dell'elaborato. Pertanto, il voto attribuito dalla Commissione alla prova finale può variare da 0 a 5 punti.

4. Nell'ambito dei 5 punti, 1 punto può essere attribuito a coloro che abbiano trascorso all'estero un periodo di studi nel quadro di programmi di mobilità internazionale e 1 punto a chi consegua la laurea entro la sessione di dicembre del III anno di iscrizione.

5. L'attribuzione della lode, indipendente dal punteggio di cui sopra, è attribuita dalla Commissione all'unanimità.
6. L'esito della prova finale viene immediatamente verbalizzato per l'attribuzione dei crediti e il candidato è dichiarato «dottore».

Art. 7 – Regole antiplagio

1. L'elaborato della prova finale deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall'Art. 25 del Codice Etico dell'Università di Siena.
2. Qualora fosse accertato il plagio dopo il deposito dell'elaborato sulla piattaforma della segreteria on line e l'ammissione dello studente alla sessione di laurea, il lavoro dovrà essere ritirato e lo studente sospeso dalla discussione